

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4758 di Martedì 25 agosto 2020

COVID-19: le novità per la sicurezza del DPCM del 7 agosto 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 riporta le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure di contenimento generali, la formazione e il rispetto dei protocolli.

Roma, 25 Ago ? Considerando, come specificato nella normativa in materia di emergenza COVID-19, "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e pubblicato l'8 agosto scorso in Gazzetta Ufficiale, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020**.

Il DPCM, che contiene "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", fa riferimento anche alle delibere del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 riguardo allo stato di emergenza sul territorio nazionale e presenta nuove disposizioni che (art. 12) "si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020". Le disposizioni del decreto sono efficaci fino al prossimo **7 settembre 2020**.

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- Il DPCM del 7 agosto 2020 e la formazione in materia di salute e sicurezza
- Le misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0703] ?#>

Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Il decreto ha confermato la maggior parte delle misure che erano già in vigore, ad esempio l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi pubblici o l'obbligo di distanziamento interpersonale.

Riprendiamo alcune delle **misure** indicate nel decreto:

- "ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare **protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso** accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti" (comma 1).
- "è fatto obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile" (comma 2).
- le disposizioni precedenti "sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile".
- "ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".
- "l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie".

Il decreto riporta poi, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, anche altre misure da applicare sull'intero territorio nazionale.

Ad esempio:

- "i **soggetti con infezione respiratoria** caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante";
- "gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le **manifestazioni fieristiche** ed i **congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori".
- "le **attività commerciali** al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";
- "le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione

che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta, nel primo articolo, indicazioni anche per altre attività lavorative.

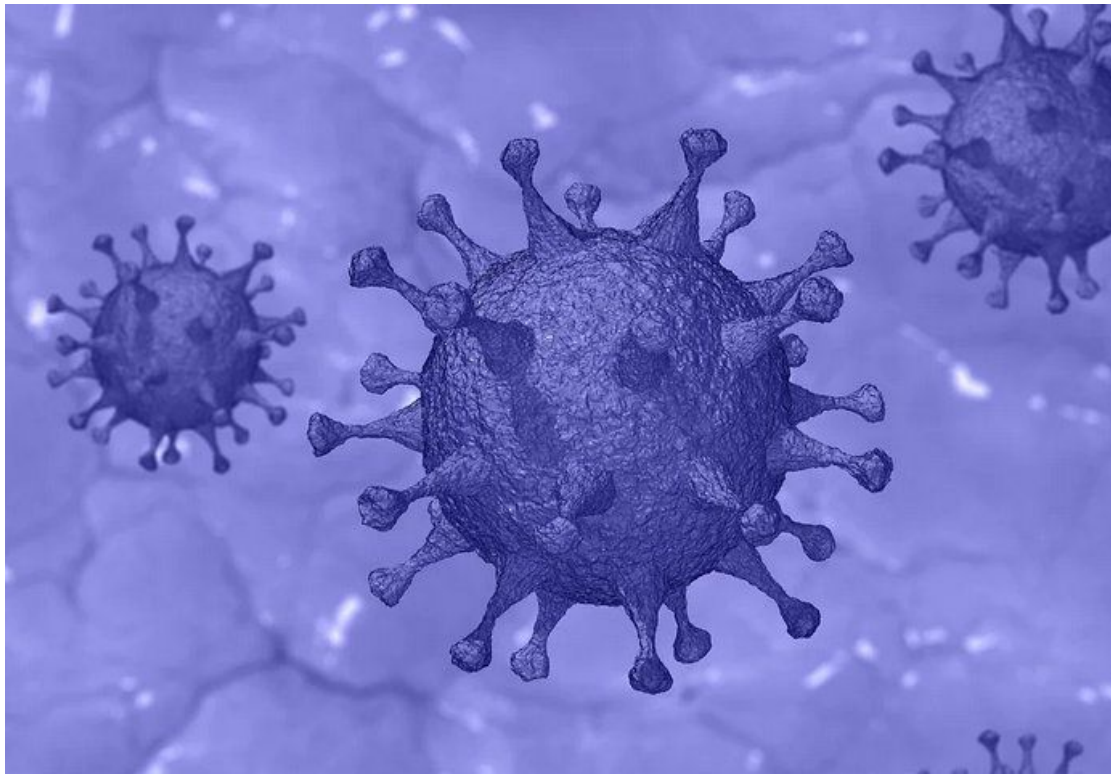
Il DPCM del 7 agosto 2020 e la formazione in materia di salute e sicurezza

Il decreto si sofferma, nel primo articolo, anche sul tema della formazione, facendo anche specifico riferimento alla **formazione in materia di salute e sicurezza**.

In particolare il decreto indica che "ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021".

E "sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza".

Sono altresì "consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i **corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa".



Le misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività

Concludiamo ricordando l'articolo più rilevante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 2 che fa riferimento alle **"misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali"**.

L'articolo indica che sull'intero territorio nazionale "tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i **contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14".

Ricordiamo, in conclusione, i tanti **allegati** presenti nel **DPCM 7 agosto 2020**:

- Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
- Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
- Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
- Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse
- Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
- Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche
- Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
- Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2

dell'emergenza covid-19

- Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020
- Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
- Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali
- Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
- Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
- Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
- Allegato 15 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
- Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
- Allegato 17 Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
- Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21
- Allegato 19 Misure igienico-sanitarie
- Allegato 20 Spostamenti da e per l'estero.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it